

TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE LAVORO

N. 662/13 Sent  
R. 486/12 R.G. Cont.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BRESCIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Maria Vittoria Azzolini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 486/2012 R.G. promossa

Da:

**Verzoletti Ugo**, con l'avv. Ragusa Giuseppe giusta procura alle liti in atti

-ATTORE

contro:

**Iveco spa**, corrente in Torino via Puglia n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore con gli avv.ti. Giacinto Favalli, Roberto Gorio, Riccardo Barbieri, Marina Tona

-CONVENUTA

**Oggetto:** impugnativa sanzione disciplinare

**Conclusioni delle parti:** come da rispettivi atti

**Causa chiusa a sentenza il 21-6-2013**

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 16-2-2012 Verzoletti Ugo esponeva che: 1) lavorava come operaio di 3° livello presso il reparto prelinea della IVECO spa; 2) era RSU e dirigente Fiom-Cgil; 2) il 17-1-2012 tra le ore 9.00 e 9.30 nel reparto si era verificato un grave infortunio sul lavoro; 3) terminate le operazioni di soccorso i lavoratori, dopo essersi consultati, decidevano di aderire allo sciopero nel frattempo proclamato dalla Fiom-Cgil per lo stesso giorno, dalle 13.00 alle 14.00, per porre l'attenzione sul tema della sicurezza; 5) il 20-1-2012 la società gli aveva contestato di essersi allontanato ripetutamente dalla propria postazione di



10. lavoro dalle ore 10.25 alle ore 12.55 del 17-1-2012 senza autorizzazione e nonostante gli inviti del suo responsabile; 6) in data 27-1-2012 la stessa gli aveva applicato la sanzione disciplinare di tre ore di multa; ciò premesso il ricorrente chiedeva che tale sanzione fosse dichiarata illegittima in quanto egli, come gli altri lavoratori del reparto, aveva assistito il lavoratore infortunato sino all'arrivo dell'autobulanza e, dopo aver ripreso lo svolgimento del lavoro, aveva aderito allo sciopero alle ore 13,00, esercitando un proprio diritto.

La società convenuta si costituiva evidenziando che non riconosceva il ruolo di RSU dichiarato dal ricorrente (in quanto presso la società erano costituite RSA elette dalla OOSS firmatarie del contratto specifico di lavoro di primo livello- fra cui non rientrava la FICM-CGIL-), precisando che la contestazione atteneva esclusivamente al comportamento tenuto dal ricorrente dopo che il lavoratore infortunato era stato soccorso e prima dell'inizio dello sciopero, e insistendo sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata.

Dopo l'assunzione dei testimoni e il deposito di note scritte autorizzate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza con pubblica lettura del dispositivo.

#### Motivi della decisione

I fatti oggetto di contestazione -costituiti dall'aver il ricorrente abbandonato a più riprese il proprio posto di lavoro nel lasso temporale intercorso tra la fine delle operazioni di soccorso al lavoratore infortunato e l'inizio dello sciopero- sono stati provati nel corso dell'istruttoria testimoniale.

Infatti il teste Scolari ha confermato che il sig. Verzeletti era passato in un primo tempo "da un capannello all'altro" diffondendo la notizia che vi era stato l'infortunio e che il sindacato stava valutando la possibilità di proclamare uno sciopero ed era poi tornato, dopo circa una mezz'ora, per comunicare l'orario dello sciopero stesso.

Deve ritenersi altresì provato che il ricorrente fu invitato (poco importa se una volta sola, come da lui sostenuto, o più volte,



come sostenuto dalla convenuta e confermato dai testi Maugeri e Tierno) dai propri responsabili a riprendere l'attività lavorativa.

- <sup>12)</sup> Il diritto di sciopero è garantito dall'art. 40 Cost., norma di carattere precettivo e d'immediata attuazione, con cui il costituente italiano ha inteso riconoscere non soltanto la libertà di sciopero, ma anche un diritto soggettivo di sciopero, il diritto cioè del lavoratore subordinato di astenersi dal lavoro senza rendersi, così facendo, inadempiente e come tale passibile delle sanzioni civili conseguenti all'inadempimento contrattuale. Deve ritenersi che tale diritto nel caso di specie, stante le particolarità del caso, comprenda, oltre che l'adesione allo sciopero, anche l'attività prodromica di organizzazione dello sciopero stesso, che fu sostanzialmente uno sciopero spontaneo, anche se formalmente indetto dalla FIOM.

Il Verzelletti in sede di interrogatorio libero ha dichiarato: "...vedendo il malcontento dei miei colleghi... pensai che fosse opportuno organizzare uno sciopero; ovviamente dovetti parlare con i singoli lavoratori anche passando dalle postazioni di lavoro di ciascuno, all'interno del reparto e, poiché la reazione fu positiva, proclamai lo sciopero...".

Se è vero che in generale la condotta del lavoratore che abbandoni la propria postazione lavorativa nel corso dell'orario di lavoro configura astrattamente un inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, non può non tenersi conto che l'infortunio accaduto poco prima aveva effettivamente suscitato l'allarme dei lavoratori.

In proposito il teste Scolari ha evidenziato che era la prima volta che assisteva ad un infortunio così grave e che tale fatto aveva suscitato "un certo subbuglio" tra gli operai. Del resto la circostanza che i lavoratori sentissero l'esigenza di confrontarsi sull'accaduto è dimostrata indirettamente dal fatto che lo sciopero indetto ebbe successo (v. teste Pagani).



Il comportamento del ricorrente deve pertanto ritenersi scriminato dall'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto di sciopero.

10 In ogni caso, anche se non ritenerlo scriminato, tale comportamento fu originato da ragioni di tipo sindacale note alla convenuta (v. dich. teste Tierno: "... Verzeletti continuò a girare da una postazione all'altra per raccogliere adesioni per uno sciopero, legato all'infortunio, che intendeva indire"), che ne attenuano la gravità e rendono sproporzionata la sanzione applicata.

Per quanto la fattispecie non rientri precisamente nell'attività di propaganda e proselitismo di cui all'art. 26 stat. lav., si osserva che in ogni caso il comportamento tenuto dal ricorrente non ha comportato pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale in ragione del tipo di produzione giornaliera assegnatagli (a pezzi), dallo stesso rispettata, "a parte l'incidenza dell'ora di sciopero" (v. int. lib. ric.).

Tale profilo non è sostanzialmente stato contestato dalla convenuta.

In conclusione la sanzione de qua deve essere dichiarata illegittima e annullata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, così provvede: 1) dichiara illegittima la sanzione di tre ore di multa comminata 27-01-2012 a Verzeletti Ugo con provvedimento in data ; 2) condanna la Iveco s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 2000,00 oltre accessori.

Brescia, 16-7-2010

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa M. Vittoria Azzollini

Deposita nell'Archivio  
del TRIBUNALE DI BRESCIA  
il 15 AGO. 2013  
ID. 14070711

Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa  
Elisabetta Arriagón -

